

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

en caso di diffusione del presente provvedimento emettore le generalità e gli sori dati identificativi, a norma dell'art. 32. d.lgs. 193/03 in quanto:

Il disposto d'unicio
Il a richicaca di parte
Il impuoto dalla legge

Composta da

Rosa Pezzullo

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 42/2022

Alfredo Guardiano

CC - 18/01/2022

Giuseppe De Marzo

R.G.N. 28605/2021

Michele Romano

lario

Renata Sessa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) <u>, nato a</u>

(omissis)

avverso la sentenza del 18/01/2020 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha dichiarato, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non doversi procedere per i reati di lesione personale ed atti persecutori a carico di (omissis) perché quest'ultimo non è imputabile in quanto infraquattordicenne.
 - 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (omissis) , a mezzo del



suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *c*), cod. proc. pen., la nullità della predetta sentenza perché pronunciata in difetto di previa instaurazione del contraddittorio e quindi in violazione degli artt. 3, 10, 24, secondo comma, e 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

In particolare, deduce che non è stata fissata l'udienza preliminare e non è stato dato avviso all'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. citato.

Aggiunge, citando un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 4, n. 11541 del 30/01/2020, O., Rv. 278675), che la pronuncia della sentenza per difetto di imputabilità richiede il previo accertamento del fatto di reato e la disposizione appena indicata non si pone in contrasto con l'art. 26 sopra citato, che consente di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere anche di ufficio, ma non de plano; inoltre, evidenzia che la sentenza è pregiudizievole per il minore poiché, anche laddove non vengano applicate misure di sicurezza, essa viene iscritta nel casellario giudiziale e vi permane sino al raggiungimento della maggiore età; la forma della sentenza manifesta un contenuto intrinsecamente giurisdizionale che non può far stato nei confronti di chi non è stato posto in condizioni di difendersi e di contraddire.

Diversamente ragionando, l'art. 26 sopra citato risulterebbe in contrasto con i principi che discendono dalle disposizioni costituzionali e convenzionali sopra richiamate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è ammissibile ed è fondato.
- 2. Deve osservarsi che avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 è possibile proporre appello ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., in virtù del richiamo, operato dall'art. 1, comma 1, d.P.R. citato, delle disposizioni del codice di rito.

Prima della entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 23 questa Corte di cassazione aveva affermato che la sentenza di non luogo a procedere era soggetta, in virtù del rinvio alle norme generali del codice di rito contenuto nell'art. 1 d.P.R. n. 448 del 1988, ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 cod. proc. pen. e, quindi, da parte dell'imputato, al ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 48037 del 30/09/2009, C. Rv. 245395).

Attualmente, a seguito della entrata in vigore della legge sopra citata che ha



sostituito all'art. 428 cod. proc. pen. le parole «ricorso per cassazione» con la parola «appello», avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare è possibile proporre appello.

3. Nonostante avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa nel procedimento minorile sia possibile proporre appello ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., questo Collegio ritiene che la impugnazione non debba essere riqualificata come appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., potendo ritenersi che l'odierno ricorrente abbia inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art. 569 cod. proc. pen..

Difatti, il ricorso è volto a denunciare una violazione della legge processuale, ossia l'omesso svolgimento dell'udienza preliminare, da cui deriva, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, la nullità assoluta della sentenza, pronunciata in assenza di contraddittorio.

Essendo il ricorso volto a denunciare un vizio di violazione di legge, è possibile proporre ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen..

4. Questo Collegio è ben consapevole che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che la sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, Ordinanza n. 18305 del 23/01/2019, Halilot, Rv. 275916; Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426; Sez. 4, Ordinanza n. 29520 del 06/06/2018, Pasquarelli, Rv. 272967; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963).

Secondo tale orientamento il ricorso *per saltum* è previsto solo avverso le sentenze di primo grado e non, quindi, per ogni tipo di decisione del giudice, in quanto è limitato alla sola fase della cognizione, come si desume, per l'appunto, dalla lettera del richiamato art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado (cfr. sez. 6 ord. n. 9970 del 15/02/2005, Cicini, Rv. 231179). Inoltre, lo stesso legislatore, quando ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all'art. 569, cod. proc. pen, lo ha espressamente codificato (cfr., ad



es., art. 311, co. 2, cod. proc. pen., in tema di misure cautelari).

Inoltre, nelle sentenze che hanno escluso la possibilità di ricorrere *per saltum* si osserva che, nel testo antecedente la modifica legislativa di cui alla legge n. 46 del 2006, l'art. 428 prevedeva l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere e, al comma 4, anche la possibilità, per il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato, di proporre ricorso immediato a norma dell'art. 569 cod. proc. pen., possibilità, tuttavia, oggi non reintrodotta nel novellato art. 428, nonostante il ripristino dell'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere.

Tuttavia, questo Collegio ritiene che la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen., che fa riferimento alla «sentenza di primo grado» senza alcuna ulteriore precisazione, non limiti espressamente la proponibilità del ricorso immediato per cassazione alla sentenza pronunciata nel giudizio di merito.

Poiché avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen. è attualmente possibile proporre appello anche per ragioni di merito ed avverso la sentenza di appello è poi possibile proporre ricorso per cassazione, sia pure soltanto per far valere vizi di legittimità, non può negarsi che detta sentenza sia una «sentenza di primo grado» e rientri tra i provvedimenti impugnabili con il ricorso di cui all'art. 569 cod. proc. pen..

5. Neppure può affermarsi che l'inammissibilità del ricorso discenda dalla carenza di interesse ad impugnare dell'odierno ricorrente.

Taluni precedenti di questa Corte di cassazione hanno affermato che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'esercente la potestà genitoriale nell'interesse di minore infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito, atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313 (Sez. 5, n. 3029 del 27/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 278138; Sez. 1, n. 16118 del 14/02/2019, C., Rv. 275892).

Deve in contrario osservarsi che la sentenza di cui al citato art. 26, proprio in ragione della sua iscrizione nel certificato del casellario giudiziale, può essere pronunciata solo nell'ipotesi in cui non risulti che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

L'iscrizione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale è volta a



consentire al Tribunale per i minorenni di valutare, nel caso in cui il minore commetta ulteriori reati, la sua pericolosità sociale ai fini dell'applicazione nei suoi confronti di una misura di sicurezza e quindi la sentenza arreca un pregiudizio al minore nei cui confronti sia stata pronunciata.

Non può sostenersi che tale pregiudizio divenga concreto solo nell'eventualità in cui il minore commetta un ulteriore reato.

Questa Corte di cassazione ha affermato che è ammissibile l'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l'interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666).

E' quindi sufficiente la sola possibilità della iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza pronunciata ai sensi del citato art. 26 a far ritenere sussistente l'interesse del minore ad impugnare detta sentenza.

6. Il ricorso è pure fondato.

Deve escludersi che la sentenza di proscioglimento *ex* art. 26 citato, proprio per il pregiudizio conseguente alla sua iscrizione nel casellario giudiziale, possa essere emessa senza che il minore abbia potuto far valere le proprie ragioni in un'apposita udienza.

Anche recentemente le Sezioni Unite (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463), nell'affermare la compatibilità con la Costituzione e la CEDU della iscrizione nel casellario giudiziale del decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., hanno sottolineato che il comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen. prevede una speciale procedura garantisce all'indagato la facoltà di accedere al contraddittorio qualora l'archiviazione venga richiesta in riferimento allo stesso art. 131-bis cod. proc. pen..

Analoghi principi devono ritenersi applicabili anche in relazione alla sentenza di proscioglimento di cui si discute in questa sede.

Né la lettera del citato art. 26, affermando che la sentenza di non luogo a procedere è pronunciata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, consente di per sé di escludere la necessità dell'udienza, in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Anche nel procedimento a carico dei maggiorenni il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato, non può



emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio (Sez. 2, n. 45049 del 25/11/2008, Bodea, Rv. 241979).

La sentenza impugnata in questa sede è stata emessa *de plano*, ossia senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e senza che fosse stata attivata una qualsiasi forma di contraddittorio che consentisse al minore di far valere le sue difese onde accertare che il fatto non sussisteva o che egli non lo aveva commesso e quindi evitare l'iscrizione nel casellario

Ne consegue che la sentenza impugnata in questa sede è affetta da nullità.

7. La sentenza impugnata deve, per quanto sopra esposto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale dei minorenni di L'Aquila.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 18/01/2022.

Il Consigliere estensore

Michele Romano

Il Presidente

Rosa Pezzullo

CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL FUNZIONAMIO QIUDIZIARIO